



Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

D.L. 63/2024 / A.C. 1946

Dossier n° 84 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 8 luglio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1946
D.L.	63/2024
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
Iter al Senato:	Sì
Date:	
emanazione:	15 maggio 2024
pubblicazione in G.U.:	15 maggio 2024
approvazione del Senato:	4 luglio 2024
assegnazione:	4 luglio 2024
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1, come modificato dal Senato**, è finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla guerra in Ucraina, garantire l'approvvigionamento di materie prime agricole e sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, il settore vitivinicolo, il settore florovivaistico, la pesca e l'acquacoltura. Il **comma 2** prevede una **moratoria su mutui e finanziamenti** per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un **calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023**. In particolare, viene prevista la **sospensione** per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la **proroga** per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il **differimento** automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA. I **commi 3 e 4** prevedono l'**incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per il 2024** e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la **copertura**, totale o parziale, degli **interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio** per le imprese attive al 31 dicembre 2021. I **criteri** per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni.

Con le **modifiche approvate dal Senato**, sono stati aggiunti i **commi da 4-bis a 4-quater**, con il fine di contribuire alla **ristrutturazione delle imprese** agricole (del settore olivicolo - oleario, di quello agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino), attraverso lo stanziamento di 15 milioni di euro.

Il **comma 5** prevede la possibilità di destinare le risorse del **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di **grano duro** e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della **pesca e dell'acquacoltura** per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del **granchio blu**. Il **comma 5-bis**, inserito per effetto delle modifiche approvate dal Senato, prevede la **concessione di contributi** in favore degli imprenditori agricoli che svolgono **attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione**. Il **comma 6** prevede, infine, la **proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero** delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*.

L'**articolo 1, comma 7**, introduce il nuovo articolo 16-*bis* all'interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l'anno 2024, un **credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura**, già disciplinato dall'articolo 16 del medesimo decreto. La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'**articolo 1 comma 9-bis, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025** il termine entro il quale lo svolgimento delle **attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati riguarda il sostegno di produzioni vegetali** con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, **è consentito previa autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi** a fini sperimentali e scientifici.

Il **comma 9-ter** dell'articolo 1, introdotto dal Senato, **differisce per le aziende agricole i termini di presentazione di alcune dichiarazioni** necessarie per avvalersi di **aliquote ridotte di accisa** relative ad alcuni i prodotti energetici.

L'**articolo 1, comma 9-quater, introdotto dal Senato**, dispone l'**abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022** (convertito dalla legge n. 34 del 2022). La disposizione oggetto di abrogazione introduce misure volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

L'**articolo 1-bis** - introdotto durante l'esame al Senato – introduce il comma 2-*bis* all'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 che prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. "Carta dedicata a te" per l'**acquisto di beni alimentari di prima necessità**, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.

L'**articolo 1-ter**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A tale riguardo vengono apportate alcune puntuali modifiche [al decreto-legge n. 61 del 2023](#).

Il **comma 1 dell'articolo 2** prevede, **per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente**, a tempo indeterminato o a tempo determinato, **operante nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del [D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100](#) – allegato che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana**, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 –. La misura della riduzione temporanea in oggetto è pari al 68 per cento; tale aliquota viene determinata mediante il richiamo della riduzione, a carattere permanente, prevista per le cosiddette altre zone agricole svantaggiate (diverse dai territori montani particolarmente svantaggiati)[1]. Il successivo **comma 2** provvede alla stima (modificata **dal Senato**) degli oneri finanziari derivanti dal **comma 1** e alla relativa copertura.

Le novelle di cui al **comma 3** concernono gli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle **giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei partecipanti familiari e dei piccoli coloni**. In primo luogo, **si reintroduce l'istituto dell'elenco nominativo trimestrale di variazioni**, elenco che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall'INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall'elenco nominativo annuale; inoltre, si prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2024, di **un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione** adottati dall'INPS a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati secondo le forme già previste dalla disciplina. Il **comma 4** reca le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alle novelle di cui al **comma 3**.

I **commi da 1 a 4 dell'articolo 2-bis – articolo inserito dal Senato** – recano **norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche**.

Il **comma 1** estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni di attività lavorativa comprese nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024; nei suddetti termini si estende dunque (limitatamente alla categoria degli operai a tempo indeterminato e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai)[1]. Per i periodi di trattamento concesso in base all'estensione transitoria in esame, il medesimo **comma 1** stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l'equiparazione a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione della CISOA – dal contratto individuale.

Il **comma 2** reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale[2], una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024.

I **commi 3 e 4** provvedono alla copertura finanziaria per gli oneri corrispondenti ai limiti di spesa di cui ai **commi 1 e 2**.

Il **comma 5 dell'articolo 2-bis – articolo inserito dal Senato** – prevede, in primo luogo, un'integrazione del finanziamento relativo alla possibilità di riconoscimento, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel corso dell'anno 2024, relativi a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti di durata previsti dalla disciplina generale di tale trattamento; l'integrazione finanziaria in oggetto fa riferimento in particolare a lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata. Tale integrazione è disposta con la determinazione di un limite di spesa pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. Per la copertura finanziaria dell'onere corrispondente a tale limite, si dispone la riduzione, nell'identico importo di 7,5 milioni per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione[1]. Il **comma**, inoltre, consente che le risorse finanziarie corrispondenti al suddetto limite di spesa siano utilizzate per il finanziamento della proroga, nell'anno 2024, di trattamenti di mobilità in deroga in favore di soggetti già operanti, come lavoratori dipendenti, in aree di crisi industriale complessa.

L'articolo 2-ter, introdotto dal Senato, al comma 1, modifica l'art. 7, comma 2 del D.L. 48/2023, rafforzando l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare. A tal fine, si prevede che anche il **personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l'INL** - oltre, come previsto dalla normativa vigente, al personale ispettivo dell'INL e alla Guardia di finanza - **ha accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS.**

I **commi 2 e 3 autorizzano l'Inps e l'Inail, per l'anno 2024, ad assumere, rispettivamente, 403 e 111 nuove unità da inquadrare nel ruolo dei funzionari impiegati in attività di vigilanza, nei limiti dell'economie prescritte dall'art. 31, comma 12, del D.L. n. 19/2024.**

Il **comma 4, invece, disciplina le modalità attraverso cui deve svolgersi la procedura di selezione pubblica volta all'assunzione del suddetto personale.**

L'articolo 2-quater – introdotto dal Senato - prevede l'**istituzione**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del **Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura**, avente le finalità di **promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura.** Alla sua **costituzione** concorrono i **Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'INL, l'AGEA e l'ISTAT.** Il Sistema costituisce uno **strumento di condivisione delle informazioni** tra le richiamate **amministrazioni centrali e le regioni**, che mettono a disposizioni le informazioni e i dati disponibili di interesse (**comma 1**).

La disposizione precisa, infine, che dalla sua attuazione **non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).**

L'articolo 2-quinquies – inserito dal Senato – prevede, in primo luogo, l'**istituzione**, presso l'INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura, in cui possono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in alcune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un'impresa agricola. Nell'ambito di tale banca dati, l'INPS rilascia un'attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con decreto ministeriale. Per l'ipotesi di

stipulazione – o di esecuzione – di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo di tale attestazione, si prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria e l'esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le medesime sanzione pecuniaria ed esclusione temporanea vengono previste per l'ipotesi in cui le imprese rientranti nelle suddette tipologie non stipulino – prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto. Dall'ambito del presente articolo sono esclusi i contratti di appalto rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici.

L'**articolo 3, modificato dal Senato**, prevede misure di **sostegno** per le imprese agricole che hanno subito e segnalato **danni alle produzioni di kiwi** e alle piante di actinidia a causa della "moria del kiwi" nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le **misure di sostegno** di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l'accesso, prevedono: **contributi** in conto capitale fino all'80 per cento del **danno accertato**, **prestiti** ad ammortamento quinquennale a **tasso agevolato**, **proroga** delle operazioni di **credito agrario** e **agevolazioni previdenziali**. La dotazione del "**Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori**" viene **incrementata di 44 milioni** di euro per l'anno 2024, di cui **4 milioni** di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di **kiwi** e **40 milioni** di euro per i danni da attacchi di **peronospora** alle produzioni **viticole**. La ripartizione delle somme tra le regioni sarà effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della "moria del kiwi".

L'articolo in esame **incrementa**, inoltre, la **dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole** di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del **Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali** di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Nel **corso dell'esame al Senato**, inoltre, sono stati introdotti i due **commi aggiuntivi 8-ter e 8-quater** recanti misure di aiuto in favore delle **imprese agricole con sede operativa in Sicilia** che hanno subito **danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi**, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024.

I commi in esame, inseriti nel corso dell'esame al Senato, **rideterminano la dotazione del Fondo** per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus* in **3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**, consentendo alle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia l'utilizzo del fondo altresì **per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione**, nonché di **ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione** delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*.

L'**articolo 3, comma 8-bis** - introdotto durante l'esame al Senato - al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* autorizza la spesa di **30 milioni** di euro per l'anno **2024** per i **reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture**.

L'**articolo 3-bis, introdotto dal Senato**, prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di **digitalizzazione**, tra i **registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli** – disciplinati dalla normativa dell'Unione europea - e lo **schedario viticolo**.

L'**articolo 4, comma 1**, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di **pratiche commerciali sleali** nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto vengono aggiunte le definizioni di "**costo di produzione**" e "**costo medio di produzione**"; viene specificato, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che **i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione**. Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali. I titolari e i **gestori dei mercati all'ingrosso** devono **denunciare** all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) **le violazioni di cui vengano a conoscenza**. La violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.

Con una modifica inserita **dal Senato**, si autorizza l'ICQRF a chiedere agli acquirenti tutte le **informazioni necessarie**, con l'acquisizione di documenti contabili relativi alle attività di vendita, **per facilitare indagini** sulle eventuali pratiche commerciali vietate.

Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di **beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione** se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per

elidere le conseguenze dannose dell'illecito. Per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione e di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose. I **commi 2 e 3 prevedono lo stanziamento di fondi a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)**: 1,5 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il potenziamento dei sistemi informatici (comma 2) più ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento dei sistemi informatici (comma 3).

L'**articolo 4-bis, introdotto dal Senato**, ridefinisce - apportando alcune modifiche ai **commi 139-142 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020** (legge di bilancio 2021) - gli **obblighi di comunicazione** cui sono soggette le aziende, elencate nel **comma 139** della predetta legge di bilancio 2021, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali.

Il **comma 140** così emendato indica i **termini** per ottemperare all'obbligo di registrazione, mentre il **comma 141** demanda al MASAF l'emanazione di uno o più decreti per disciplinare le modalità di applicazione della normativa.

Infine, il **comma 142**, a seguito della sostituzione disposta dalla **lettera d)** dell'articolo in esame, disciplina le sanzioni e indica il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MASAF quale autorità competente.

L'**articolo 4-ter**, inserito nel corso dell'esame al Senato, mira a **rafforzare le sanzioni**, in particolare **per le imprese di medie e grandi dimensioni**, applicabili alle **violazioni di specifiche norme in materia alimentare**, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti.

L'**articolo 5, comma 1, modificato** nel corso dell'esame al Senato –**limita l'installazione** degli impianti **fotovoltaici**, con **moduli collocati a terra**, in **zone classificate agricole** dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:

- **i siti ove sono già installati impianti** della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati **a condizione che non comportino incremento dell'area occupata**;

- **le cave e miniere cessate**, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse – secondo quanto precisato **dal Senato** – **le cave già oggetto di ripristino ambientale** e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, **nonché le discariche o i lotti di discarica** chiusi ovvero ripristinati;

- **i siti e gli impianti** nelle disponibilità delle società del gruppo **Ferrovie dello Stato** italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

- **i siti e gli impianti** nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei **sedimi aeroportuali**, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;

- **le aree interne agli impianti** industriali e agli stabilimenti, nonché le **aree classificate agricole** i cui punti distino **non più di 500 metri** dal medesimo impianto o stabilimento;

- **le aree adiacenti alla rete autostradale** entro una distanza non superiore a **300 metri**.

Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il **comma 2** – la cui formulazione è stata sostituita **dal Senato** – pone una norma transitoria, secondo la quale la limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica i progetti per i quali **sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli** per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

L'**articolo 5-comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

I **commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 5**, inseriti **dal Senato**, prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di **impianti fotovoltaici con moduli a terra** entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di "agrarietà" previsto dalla legislazione vigente, determina il **reddito di impresa nei modi ordinari**.

L'**articolo 5-bis**, inserito **dal Senato**, contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.

Il **comma 1** estende la portata applicativa della norma che prevede un regime di **prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi** per la produzione di energia elettrica da **impianti a biogas e biomassa** che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che vi rinuncino entro la stessa data. Il regime viene ora riconosciuto **a coloro i cui incentivi siano terminati il 28 luglio 2023, ovvero a coloro che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.**

Il **comma 2** reca disposizioni volte a chiarire la **definizione**, all'interno del D.M. 224/2023 relativo alle **garanzie di origine (GO)**, di **biometano autoconsumato** (prodotto da impianti incentivati) ai fini dell'applicazione delle specifiche disposizioni sulle relative GO ivi previste.

L'**articolo 6, comma 1, risulta soppresso a seguito di una modifica approvata dal Senato.** Tale comma inserisce il riferimento alle epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali nell'ambito del rischio "igienico-sanitario", incluso tra le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.

L'**articolo 6, comma 2**, rifinanzia di **5 milioni** di euro per l'anno **2024** e **15 milioni** di euro per l'anno **2025** il **Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.**

L'**articolo 6, comma 2-bis**, introdotto durante l'esame al Senato, consente, sino al 31 dicembre 2028 la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.

L'**articolo 6, comma 3, con una modifica introdotta dal Senato definisce i poteri del Commissario straordinario** istituito dalla legge n.9 del 2022. **La norma** prevede anche il **concorso del personale delle Forze armate** all'attuazione delle misure per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.

L'**articolo 6, comma 3-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina degli **strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria** di cui all'art. 13 della legge n. 157 del 1992, stabilendo che per l'attuazione del **prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*)** è consentito **l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l'esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento** ai sensi dell'art. 2 della legge n. 185 del 1990.

L'**articolo 7** prevede la nomina, **fino al 31 dicembre 2026**, di un **Commissario straordinario nazionale** per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del **granchio blu (*Callinectes sapidus*) (comma 1)**. La stessa disposizione disciplina, in particolare: la **struttura** a supporto del Commissario straordinario ed il contingente di personale ad essa preposto (**commi 2 e 3**); il **piano di intervento (comma 5)** per la cui attuazione sono assegnati, **1 milione di euro** per l'anno **2024**, **3 milioni di euro** per l'anno **2025** e **6 milioni di euro** per il **2026 (comma 9)**.

L'**articolo 8**, commi da 1 a 3, prevede la nomina di un **Commissario straordinario nazionale** per il **contrasto e l'eradicazione** sul territorio nazionale della **brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina**, specificandone durata dell'incarico, **compiti** assegnati e prevedendo, altresì, la nomina di un **subcommissario**.

L'**articolo 8, comma 4**, stabilisce che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo al rimborso delle spese sostenute.

Al tal fine, la Direzione può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Il **comma 5** precisa che al Commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese di cui al precedente comma.

L'**articolo 8, comma 6**, stabilisce la **copertura degli oneri** di cui al comma 4 del medesimo articolo, dovuti ai **maggiori compensi per lavoro straordinario e buoni pasto del contingente di supporto per il Commissario straordinario nazionale.**

L'**articolo 9**, al fine di **rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri** in materia di tutela agroalimentare:

al comma 1, lettera *a*) istituisce la figura del **personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare**, stabilendo le modalità per definirne le **competenze** e i **criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive**;

al comma 1, lettere *b*) e *c*) pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle **dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste**, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 2 stabilisce una clausola di **invarianza finanziaria**.

L'**articolo 9-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la **riduzione della forbice edittale** per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione che le **sanzioni** siano applicabili **a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024**.

L'**articolo 9-ter**, introdotto durante l'esame al Senato, reca modifiche in materia di controlli sulle **denominazioni protette** e sulle **produzioni biologiche**. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l'applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell'ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare.

L'**articolo 9-quater**, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni volte ad operare l'**incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.)**, nell'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**. La finalità di tale modifica dell'assetto istituzionale è la **razionalizzazione del sistema di controllo** e intervento in materia. Nelle more dell'operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA.

L'**articolo 10, comma 1**, incide sul novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio.

L'**articolo 10, comma-1bis**, inserito durante l'esame al Senato, apporta una modifica alla disciplina di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio: viene **esteso - dal 1° ottobre al 31 gennaio -**, il **periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*)**.

L'**articolo 10-bis** prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024.

L'**articolo 11** reca una serie di misure urgenti per il contrasto della **scarsità idrica** e per il **potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**. L'articolo in commento apporta una serie di **modifiche al [decreto-legge n. 39 del 2023](#)** ("Decreto siccità"). In particolare, viene prevista la **proroga della durata dell'incarico del Commissario Straordinario** per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un **piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia**, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità.

L'**articolo 12, modificato dal Senato**, **prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**. Le funzioni svolte dalla soppressa Struttura di missione sono attribuite al nuovo Dipartimento.

La norma istituisce due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici dirigenziali di livello non generale, presso il medesimo Dipartimento per le politiche del mare.

Assegna al Dipartimento il contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla Struttura di missione. Prevede l'assegnazione al medesimo Dipartimento di ulteriori 5 unità di personale non

dirigenziale.

A seguito delle modifiche apportate dal Senato, il personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento risulta elevato da 20 a 26 unità.

È inoltre assegnato al Dipartimento il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione.

L'articolo in esame provvede, altresì, alla copertura degli oneri.

L'articolo 12-bis – inserito dal Senato – introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva **sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza**. L'esclusione posta dalla novella di cui al **comma 1** concerne il conferimento di incarichi a soggetti vicari dei soggetti titolari di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche; l'esclusione – che integra quella già vigente per i titolari dei suddetti incarichi di vertice – è subordinata alla condizione che i soggetti vicari siano impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico e intero comparto di materia. L'esclusione posta dal **comma 2** concerne gli iscritti agli ordini professionali, già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che proseguono la loro attività professionale (anche svolgendo incarichi che sarebbero soggetti alla disciplina restrittiva in esame). Resta ferma – come esplicitato nel **comma 2** e come già previsto nella norma oggetto della novella di cui al **comma 1** – l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

L'articolo 13, comma 1, dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. possa **incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria** della società **Acciaierie d'Italia s.p.a.**, fino a un massimo di **150 milioni** di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.

Il **comma 2** interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più **finanziamenti** a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore **delle società** in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società **Ilva s.p.a.** Il comma dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di **primarie istituzioni finanziarie senza applicazione** delle disposizioni vigenti in materia di **limiti di spesa** annua per **studi ed incarichi di consulenza**.

Il **comma 2-bis**, introdotto dal Senato, interviene sulla **destinazione delle somme** che sono **confiscate** o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate **anche all'attuazione** degli interventi volti a garantire la **continuità operativa degli** stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela **dell'ambiente**, della **salute** e della **sicurezza** dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

Il **comma 2-ter**, introdotto dal Senato, interviene sulla destinazione delle **somme rivenienti** dalla **sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.a.**, precisando che queste siano versate in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuino disponibilità, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

L'articolo 14, comma 1, modifica, **con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie**. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza e altre fattispecie specifiche, con esclusione dei casi di rapporto relativo a uno stabilimento nuovo o a uno stabilimento esistente che abbia subito determinate modifiche. In tale ambito, in base alla novella, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui il Comitato tecnico regionale valuti che nel relativo rapporto di sicurezza emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il medesimo Comitato dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Tale norma della novella costituisce una deroga rispetto alla norma che prevede, in via immediata, la limitazione o il divieto di esercizio per il caso in cui il Comitato valuti nettamente insufficienti le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposto la limitazione o il divieto di esercizio.

Il **comma 2 dell'articolo 14** abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 (per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022).

Ed il **comma 3** riconosce in via espressa alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le quali espletino funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista.

L'**articolo 15** contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di c.d. **affitto ponte** nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di **prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie** fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali (**comma 1**) e, dall'altro, un **regime ulteriormente derogatorio**, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria (ex D.L. n. 347/2003), **per l'individuazione dell'affittuario (comma 2)**.

L'**articolo 15-bis** si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico **mantenendo fermi** nei loro confronti, **nei casi di nullità o di annullamento della vendita** per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, **gli effetti della vendita stessa** e prevedendo un **risarcimento** al danneggiato **solo in forma equivalente**.

L'**articolo 15-ter, introdotto durante l'esame al Senato**, stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle **Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano**, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla **clausola di maggior favore** introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'**articolo 16** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli per un totale di 66 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 33 articoli, per un totale di 140 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, sostanzialmente, a 3 distinte macro finalità: 1) garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, anche attraverso il contrasto al fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola e l'efficientamento del sistema dei controlli nel settore agroalimentare; 2) salvaguardare la biodiversità, il patrimonio animale nazionale e dell'Unione europea e le relative filiere produttive nazionali attraverso misure volte alla prevenzione ed eradicazione della peste suina africana nei cinghiali ed alla mitigazione dei danni connessi alla diffusione della specie del granchio blu nonché attraverso la repressione della caccia di frodo ed il rafforzamento delle politiche del mare; 3) adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volti ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale nonché prevedere misure di carattere procedimentale per garantire la tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; ciò premesso, *si valuti l'opportunità di ricondurre alle finalità descritte l'articolo 1-bis* (relativo alla carta di pagamento "Dedicata a te", strumentale all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici), *l'articolo 10-bis* (relativo ad una riserva per il personale volontario in graduatoria nella procedura di reclutamento nel ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), *l'articolo 12-bis* (recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi a personale in quiescenza) e *l'articolo 14, commi 2 e 3* (concernenti relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 140 commi 23 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 3 DPCM, 15 decreti ministeriali e 5 provvedimenti di altra natura; in 2 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Una pluralità di disposizioni del provvedimento in esame concernono Commissari straordinari; in particolare, l'articolo 6, comma 3, concerne la definizione dei poteri del Commissario straordinario istituito dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana; l'articolo 7, al comma 1, disciplina il procedimento di nomina di un Commissario straordinario al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu e, al comma 7, traccia il perimetro delle competenze di tale Commissario; infine, l'articolo 8, al comma 1, allo scopo di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, disciplina il procedimento di nomina di un ulteriore Commissario straordinario; ciò premesso, in primo luogo, con riferimento agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, si rileva che tali disposizioni operano in deroga, in modo peraltro solo implicito, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; con specifico riguardo, invece, al

perimetro dei poteri e delle competenze dei Commissari straordinari, si evidenzia che l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, comma 7, prevedono che i relativi Commissari straordinari possano operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 giugno 2024 sul disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71). *Si valuti l'opportunità di operare un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 15-*bis* risulta volto a tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico disponendo che restano fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente; con specifico riguardo alla nullità si ricorda che, di regola, essa costituisce una patologia che interviene al momento genetico in cui l'atto viene ad esistenza e che ne pregiudica in modo originario e radicale la validità, sicché il contratto nullo – a differenza di quello annullabile – è, di norma, inefficace fin dall'origine; *si valuti l'opportunità di approfondire tale articolo, al fine di chiarire meglio il significato dell'espressione "gli effetti della vendita restano fermi" ove riferita ad un contratto nullo che, in quanto tale, non ha mai prodotto alcun effetto.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2-*quater*, comma 1, capoverso 5-*bis*, concerne l'istituzione del "Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura"; il medesimo capoverso, al secondo periodo, dispone che tale sistema integra uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del "lavoro sommerso in generale"; analogamente, l'articolo 5, recante disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo, prevede, al comma 1, capoverso 1-*bis*, che le limitazioni all'installazione degli impianti fotovoltaici disposte ai sensi del primo periodo non si applicano in caso di progetti attuativi "delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"; *si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di tali disposizioni al fine di tracciare con maggiore chiarezza il significato delle espressioni menzionate.*

L'articolo 15, al comma 2, contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di c.d. affitto ponte nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria (ex D.L. n. 347/2003), per l'individuazione dell'affittuario (comma 2); sul punto, si ricorda che già l'articolo 4, al comma 4-*quater*, del D.L. n. 347/2003 prevede talune eccezioni alla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria in tema di alienazione dei beni, in deroga a quella di cui all'articolo 62 del D.lgs. n. 270/1999 (recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza); nello specifico, il menzionato comma 4-*quater* prevede, al primo periodo che il commissario straordinario – in deroga predetto articolo 62 – tramite trattativa privata, ma fermi restando i principi di trasparenza e non discriminazione individui l'affittuario o l'acquirente tra soggetti che garantiscono: a) continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali; b) rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale; c) rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia; a questa previsione, già derogatoria della predetta disciplina generale, il comma 2 dell'articolo 15 in esame aggiunge ora un ulteriore grado di deroga, disponendo che ove ricorrano "ragioni di urgenza" (in merito alle quali il commissario straordinario redige e trasmette al MIMIT e al comitato di sorveglianza apposita relazione), l'affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto già previsto in termini di eccezione dal periodo citato del comma 4-*quater*; come chiarito dalla relazione illustrativa, l'intervento si renderebbe necessario al fine di garantire la stipula di contratti di c.d. "affitto ponte" nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali; ciò premesso, *si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di tale disposizione al fine di circoscrivere meglio la portata di quella che si configura come eccezione a un regime già di per sé derogatorio della disciplina dell'accesso diretto all'amministrazione straordinaria, con particolare riferimento alla nozione di "ragione di urgenza".*